

RG 25/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 13/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25/2022 RG avente ad oggetto: "retribuzione"

TRA

F H , N I S e A K - rappresentati e difesi
dall'Avvocato ZANARELLO EMANUELE ed elettivamente domiciliati come in ricorso

- ricorrenti

E

NEW WORLD SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore -
CONTUMACE,

- resistente

ED ALTRESI'

ISOLFIN S.P.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa
dall'Avvocato BISERNI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata come in memoria di
costituzione,

- resistente

ED INOLTRE

FINCANTIERI S.P.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa
dagli Avvocati FERRANDO FRANCESCA, ZAMBELLI ANGELO e TESTI ALBERTO ed
elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 03/01/2022 (RG 25/2022) il ricorrente F.

H ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di New World Service dal 4.6.2018
al 23.4.2019 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi prorogato,
con inquadramento al 1° livello CCNL e mansioni di "verniciatore a mano"; di essere stato
poi riassunto il 14.1.2020 con contratto a tempo determinato privo di termine finale,

inquadrate nel 2° livello come "verniciatore a mano" tuttavia le buste paga venivano emesse per 1° livello con mansioni di coibentatore e indicazione del termine al 31.10.2020; solo dal giugno 2020 le buste paga venivano emesse con indicazione del 2° livello e da agosto 2020 senza indicazione del termine; che il luogo di lavoro era indicato nel cantiere/stabilimento di FINCANTIERI di Porto Marghera ove in effetti ha sempre lavorato nel subappalto tra New World Service e Isolfin nell'ambito dell'appalto tra quest'ultima e FINCANTIERI, appalto che cessava il 31.7.2021; di aver lavorato sino alla fine del giugno 2021 mentre da luglio 2021 la datrice di lavoro gli faceva sapere che era stato posto in CIG; che in effetti New World Service risulta aver presentato all'Inps la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con decorrenza dal 5 luglio e fino al 5 settembre che tuttavia è stata respinta; che l'ultima busta paga ricevuta è stata quella di luglio 2021, di non aver ricevuto nulla per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre 2021 e di aver rassegnato le dimissioni in data 3.11.2021; che il trattamento di fine rapporto gli è stato solo in parte corrisposto nei vari prospetti paga, nulla gli è stato corrisposto per le spettanze di fine rapporto quali ferie e permessi, ecc. e che anche la tredicesima gli era stata solo parzialmente corrisposta; che inoltre anche il livello/categoria assegnato era errato in quanto, essendo il ricorrente un operaio addetto alla coibentazione avrebbe avuto diritto -come minimo- ad essere inquadrato al livello- categoria 2° del ccnl applicato e non certamente solo alla 1°; di andare dunque creditore della somma di €.13.842,79. Conclude come in ricorso.

Con ricorso sempre depositato in data 3.1.2022 I S N (RG 26/2022) ha dedotto e dalla documentazione allegata risulta di aver lavorato alle dipendenze di New World Service dal 19.6.2018 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ma privo di indicazione del termine finale e comunque trasformato in tempo indeterminato in data 31.5.2019, con inquadramento al 2° livello CCNL e mansioni di "verniciatore a mano", tuttavia nelle buste paga veniva indicato il 1° livello con mansioni di coibentatore e termine al 31.12.2018, dalla busta paga di dicembre 2018 il termine è indicato nel 31.5.2019, e dalla busta paga di giugno 2019 non vi è più alcuna indicazione del termine, dalla busta paga di dicembre 2020 viene indicato il 2° livello; che il luogo di lavoro era indicato nel cantiere/stabilimento di FINCANTIERI di Porto Marghera ove in effetti ha sempre lavorato nel subappalto tra New World Service e Isolfin nell'ambito dell'appalto tra quest'ultima e FINCANTIERI, appalto che cessava il 31.7.2021; di aver lavorato sino alla fine del giugno 2021 mentre da luglio 2021 la datrice di lavoro gli faceva sapere che era stato posto in CIG; che in effetti New World Service risulta aver presentato all'Inps la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con decorrenza dal 5 luglio e fino al 5 settembre che tuttavia è stata respinta; che l'ultima busta paga ricevuta è stata quella di luglio 2021, di non aver ricevuto nulla per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre 2021 e di aver rassegnato

le dimissioni in data 3.11.2021; che il trattamento di fine rapporto gli è stato solo in parte corrisposto nei vari prospetti paga, nulla gli è stato corrisposto per le spettanze di fine rapporto quali ferie e permessi, ecc. e che anche la tredicesima gli era stata solo parzialmente corrisposta; che inoltre anche il livello/categoria assegnato era errato in quanto, essendo il ricorrente un operaio addetto alla coibentazione avrebbe avuto diritto -come minimo- ad essere inquadrato al livello- categoria 2° del ccnl applicato e non certamente solo alla 1°; di andare dunque creditore della somma di € 17.907,68 . Conclude come in ricorso.

Con ulteriore ricorso depositato in data (RG 27/2022) K. A. ha dedotto e allegato di essere stato assunto in data 10.5.2016 alle dipendenze di New World Service con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio di 2° livello e dopo pochi giorni in data 16.5.2016 nuovamente riassunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nel 1° livello del ccnl applicato e che solo nel mese di dicembre 2020 gli veniva riconosciuto il 2° livello; che la sede di lavoro era contrattualmente fissata nel cantiere navale FINCANTIERI SPA di Marghera (VE) e di essere stato impiegato per tutta la durata del rapporto di lavoro nel subappalto tra New World Service e Isolfin appaltatrice a sua volta di FINCANTIERI; di aver svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro le mansioni di coibentatore; di aver lavorato regolarmente fino alla fine del mese di giugno 2021; che da luglio 2021 la datrice di lavoro gli faceva sapere che era stato posto in CIG, che in effetti la società aveva presentato domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con decorrenza dal 5 luglio e fino al 5 settembre ma che tuttavia risultava che l'INPS aveva respinto la domanda; di aver rassegnato le dimissioni in data 3.11.2021; che l'ultimo prospetto paga consegnatogli era stata quella di luglio; di non aver ricevuto le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 e le spettanze di fine rapporto (quali ferie e permessi non goduti ecc.) e solo parzialmente il TFR e la 13^a mensilità; di avere diritto all'inquadramento nel 2° livello sin dall'assunzione; di andare pertanto creditore della somma di € 22.307,69. Conclude come in ricorso.

Pur regolarmente notificata NEW WORLD SERVICE S.R.L. non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

Si sono costituite FINCANTIERI e Isolfin non contestando la sussistenza degli appalti e subappalti ma contestando la fondatezza delle pretese dei ricorrenti – in primo luogo che abbiano prestato attività lavorativa presso il cantiere di FINCANTIERI in Marghera – ed eccependo la decadenza biennale quanto alla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, la causa viene all'odierna udienza discussa, previo scambio di note

*** **

1. Premesso che la documentazione prodotta dai ricorrenti è alquanto confusa per il comportamento disinvolto della società datrice di lavoro New World Service, quanto al rivendicato inquadramento superiore vi è da rilevare che I S N è stato assunto con inquadramento nel 2° livello, K A in un primo momento con inquadramento nel 2° livello e dopo pochi giorni nuovamente assunto con il 1° livello, F H è stato assunto con il secondo contratto del 14.1.2020 con inquadramento nel 2° livello.

2. Orbene, che le mansioni svolte dai ricorrenti siano sempre state da inquadrare in quelle di 2° livello depone la circostanza che nelle relative buste paga siano sempre stati indicati come "coibentatori" e quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, atteso che M N H NATO A DHAKA, dipendente di New World Service dal 4.3.2017 sino a settembre 2021, con mansioni di coibentatore ha riferito " ADR: ho lavorato sempre e solo nel cantiere FINCANTIERI di Marghera. ADR: nel 2017 ho lavorato sulla costruzione della nave Holand America, poi Costa Firenze, poi Carnival Horizon. ADR: lavoravamo su una nave e poi finita questa iniziavamo un'altra nave. ADR: ho conosciuto i ricorrenti, sono stati miei colleghi, I S N è arrivato, se non sbaglio, dopo di me nel 2018 ed è andato via come me a settembre 2021, K A invece ha iniziato a lavorare prima di me e se non sbaglio ha lavorato sino a settembre 2021, H F è arrivato anche lui dopo di me e ha smesso più o meno come me a settembre 2021. ADR: I S N e F hanno sempre lavorato a Marghera invece H F ha lavorato a Marghera e in Francia, ma non ricordo in quale periodo sia stato in Francia. ADR: tutti e tre svolgevano mansioni di coibentatori. ADR: di solito noi lavoriamo in squadre di due o tre persone a meno che il capo non dica a uno di andare a lavorare in un altro punto della costruzione perché c'è bisogno. ADR: i ricorrenti sapevano fare le coibentazioni sia con la lana di vetro che con il nastro. ADR: 6: facevano le coibentazioni con lana di vetro bianca e argento e con nastro bianco e d'argento. Sia di pavimenti e pareti sia anche di soffitto e anche tubi. ADR: K A l'ho visto fare anche il taglio della lamiera, gli altri no. ADR: i tre ricorrente sapevano fare tutto il lavoro di coibentatori. ADR: il capo alla mattina arrivava con i disegni di dove dovevamo lavorare e ci faceva vedere, e ci mandava nei vari punti dove dovevamo fare la coibentazione"; UDDIN JASIM, ex dipendente di New World Service nel cantiere di FINCANTIERI a Marghera dal 2016 fino a luglio 2021, "Non ricordo quando i ricorrenti hanno iniziato a lavorare ricordo solo che H F ha finito a luglio 2021, I S N ha finito 20 gg prima di me e K A ha finito ad agosto 2021. ADR: ho lavorato su Costa Firenze, Holand America, Carnevale o Carneval e altre navi di cui ora non ricordo il nome. ADR: lavoravamo prima su una nave e poi quando questa era pin navigazione andavamo a lavorare su un'altra. ADR: io facevo il coibentatore, facevo gli isolamenti. ADR: anche i ricorrenti facevano i coibentatori. ADR: facevamo la coibentazione con [la] lana di vetro o con una specie di gomma Map.

Facevamo le coibentazioni di pareti e soffitto e anche tubi. Anche i ricorrenti facevano questi lavori. ADR: i ricorrenti non facevano taglio del lamierino. ADR: i ricorrenti sapevano fare tutto il lavoro di coibentatori. ADR: i disegni li aveva il capo il quale ci diceva dove andare a lavorare. ADR: io ho sempre lavorato nel cantiere FINCANTIERI di Marghera, a parte qualche settimana quando sono andato anch'io in navigazione con [la] nave, ma sempre dal cantiere di Marghera. Anche i ricorrenti hanno sempre lavorato nei cantieri FINCANTIERI di Marghera a parte H... F... che ha anche lavorato ad Ancona, comunque per poco circa 1 o 2 mesi, non ricordo però le date. ADR: non so dire se H... F... sia andato a lavorare ad Ancona o in Francia, non ricordo se in qual periodo c'erano lavori in Francia".

3. Dunque anche i testi esaminati hanno riferito che i ricorrenti hanno sempre svolto la mansione di coibentatori con [la] lana di vetro "o con una specie di gomma Map" o con il nastro, facendo le coibentazioni di pareti, soffitto e tubi.

4. Secondo il CCNL applicato rientrano nella 1ª categoria " - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; - i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali; - inservienti e simili" mentre nella 2ª categoria " - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; (...) Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore. (...) Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella: - saldatore. (...)".

5. Avendo svolto mansioni di coibentatori su pavimento, tubi e soffitti e con l'uso di vari materiali deve escludersi sia che le attività svolte dai ricorrenti non fossero direttamente collegate al processo produttivo sia che si trattasse di attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorre conoscenze professionali, piuttosto l'attività di coibentatore configura attività per abilitarsi alla quale occorre (almeno) un breve periodo di pratica e conoscenze professionali seppur di tipo elementare.

6. Dunque ai ricorrenti va certamente riconosciuto il 2º livello dall'assunzione e le differenze retributive richieste a tale titolo, oltre il pagamento del TFR maturato e non corrisposto, della 13ª non corrisposta, delle retribuzioni non pagate da luglio 2021 alla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Conseguentemente New World Service andrà condannata a corrispondere ai ricorrenti quanto richiesto con il ricorso.

8. Per quanto riguarda la responsabilità solidale delle resistenti Isofin e FINCANTIERI ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276/2003 si osserva che:

9. – in primo luogo è stato provato anche attraverso i testi che i ricorrenti sino al 30.6.2021 hanno lavorato nel cantiere FINCANTIERI a Marghera;

10. – la circostanza che in ordine H F sia stato riferito che per un periodo non indicato lo stesso abbia lavorato o in Francia o ad Ancona non rileva posto che il ricorrente agisce in relazione a due rapporti di lavoro: dal 4.6.2018 al 23.4.2019 e dal 14.1.2020 al 30.6.2021, sicché l'assenza dal cantiere di Marghera va all'evidenza riferita al periodo per il quale il ricorrente non agisce;

11. – a mente di tale disposizione il committente è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni "dalla cessazione dell'appalto" e nel caso in esame tale cessazione coincide con la consegna della nave all'armatore;

12. – invero FINCANTIERI conclude con gli appaltatori dei contratti quadro contenenti tutte le condizioni contrattuali, tuttavia i singoli contratti di appalto ovvero ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'assunzione da parte dell'appaltatore del compimento dell'opera verso il corrispettivo in denaro, si perfezionano con l'accettazione dei singoli ordini. Per ogni nave possono esservi più ordini, e sarebbe impossibile per i lavoratori provare rispetto a quale di questi ordini hanno lavorato e tenere conto della consegna dei singoli lavori. Tuttavia non vi è dubbio che l'opera oggetto di appalto è data dai singoli ordini riferiti ad ogni nave. Quindi appare rispondere alla ratio degli art. 1655 c.c. e 29 d.lgs 276/2003 ancorare la cessazione dell'appalto alla data di consegna della nave all'armatore quale momento ultimo oltre il quale è certo che i lavori conferiti per la nave sono cessati, e quindi è cessato quell'appalto;

13. – il giudice dà atto che con ordinanza 7815/2022 il S.C. ha affermato come " 3.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore - ipotesi ricorrente nel caso di specie – il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente decorresse dalla cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto e non da quella dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto; 3.2. la decisione è corretta in diritto; l'art. 29 d. lgs n. 276/2003, nel testo vigente ratione temporis, per quel che qui rileva stabiliva: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti»; il dies a quo di decorrenza del termine biennale per far valere la responsabilità solidale del committente è dunque dal Legislatore individuato nella «cessazione dell'appalto», espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dalla odierna ricorrente - di decorrenza dalla data

di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti. Quest'ultima lettura, non sorretta dal dato testuale, non risulta neppure coerente con la finalità ispiratrice dell'art. 29, comma 2, d. lgs n. 276/2003 e con la speciale previsione di una responsabilità solidale della committente, la quale, come riconosce larga parte della dottrina, trova la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi; 3.3. in questa prospettiva si pone la indicazione del Giudice delle Leggi il quale, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha affermato che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente, di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale, non giustificava l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza (Corte cost. n. 254/2017); 3.4. la esigenza di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore, alla base della specifica garanzia prefigurata dall'art. 29 comma 2, d.lgs cit., orienta ai fini della soluzione della questione controversa nel senso di escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi; in coerenza con la ratio ispiratrice della disposizione in esame il termine biennale di decorrenza per far valere nei confronti del soggetto committente la garanzia in oggetto deve quindi essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto";

14. - tale decisione, tuttavia, da una parte non appare sovrapponibile al caso in esame nel quale l'appalto è costituito dal contenuto di ogni ordine di lavori riferibili ad una nave e quindi il cui oggetto è necessariamente limitato ad una nave, dall'altro perché non è

condivisibile la conclusione per cui la "cessazione dell'appalto" non debba coincidere con la nozione di cessazione del contratto d'appalto, posto che non è dato comprendere come possa esistere un "appalto" che è l'oggetto del relativo contratto al di fuori di quest'ultimo;

15. – quanto all'affermazione contenuta in Cass. 29629/2019 secondo la quale - a fronte della censura da parte di FINCANTIERI che la fattispecie negoziale intercorsa tra la stessa e l'appaltatrice, datrice di lavoro, consistesse in un contratto normativo, regolante la disciplina degli eventuali futuri contratti stipulandi (con assunzione di un obbligo non già di contrarre, in assenza di alcuna efficacia dispositiva e pertanto incoercibile a norma dell'art. 2932 c.c., ma di come contrarre) e dei singoli contratti di appalto successivamente stipulati, autonomi l'uno dall'altro anche negli effetti di decorrenza dalla cessazione della decadenza dall'azione giudiziale e di corretta riferibilità del credito retributivo comportante responsabilità della committente – era corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello "della fattispecie negoziale, per la sua progressiva formazione, nella distinta autonomia dell'accordo o contratto normativo tra le parti (...) (il quale, avendo ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri dei quali fissa preventivamente il contenuto, pure non comportando il sorgere di un rapporto da cui scaturiscano immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, contiene tuttavia norme intese a regolare il rapporto, qualora le parti intendano crearlo: Cass. 18 dicembre 1981, n. 6720) e dei contratti di appalto documentati dagli ordini prodotti, integrati nella loro disciplina dallo specifico richiamo del suddetto contratto "a monte", qualificata (...) , sulla base degli accertamenti operati, nel senso di un rapporto sostanzialmente unitario ai fini in esame, di riferibilità della prestazione lavorativa" del lavoratore dipendente della appaltatrice " Sicché, in base a tale qualificazione, esse hanno individuato il momento di "cessazione definitiva dell'appalto tra la committente Fincantieri e l'appaltatrice (...)", ritiene il giudicante che la stessa non sia condivisibile posto che l'accordo o contratto normativo, ha ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, ma non comporta il sorgere di un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma si limita a dettare norme intese a regolare il rapporto, nel caso che le parti intendano crearlo (vd. Cass. 6720/1981, Cass. 1706/73);

16. – FINCANTIERI ha allegato e provato che tra la stessa e Isolfin nel periodo oggetto di causa sono intercorsi i seguenti contratti di appalto, i cui lavori poi sono stati subappaltati a New World Service (doc. 9 bis FINCANTIERI): 1) contratto di appalto n. «006244z33» – datato 29.9.2016 – avente ad oggetto la «realizzazione ed installazione di isolazioni termoacustiche e tagliafuoco su paratie e ponti» sulla nave n. 6244 da espletarsi da parte dell'appaltatrice presso lo stabilimento di Venezia - Marghera di Fincantieri (doc. 6 FINCANTIERI) e che la nave è stata consegnata il 30.11.2018 (doc. 6 bis FINCANTIERI); 2) contratto di appalto n. «006272z33» – datato 19.03.2018 – per la «realizzazione ed

installazione di isolazioni termoacustiche e tagliafuoco su paratie e ponti» sulla nave n. 6272 in costruzione presso lo stabilimento di Venezia – Marghera di Fincantieri (doc. 7 FINCANTIERI) e che la nave è stata consegnata il 31.10.2019 (doc. 7 bis FINCANTIERI); 3) il contratto di appalto n. «006273z33» – datato 1.2.2019 – avente ad oggetto le attività di «realizzazione ed installazione di isolazioni termoacustiche e tagliafuoco su paratie e ponti» da espletarsi sulla nave n. 6273 nel cantiere di Venezia - Marghera (doc. 8); 4) il contratto di appalto n. «006278Z33», datato 30.3.2021, per la «realizzazione ed installazione di isolazioni termoacustiche e tagliafuoco su paratie e ponti» sulla nave n. 6278 in costruzione presso lo stabilimento di Venezia - Marghera di Fincantieri da espletarsi da parte dell'appaltatrice Isolfin S.p.A. (doc. 9),

17. - i ricorrenti hanno introdotto la presente causa con ricorsi depositati il 3.1.2022 e dunque per quanto riguarda la responsabilità solidale di FINCANTIERI e Isolfin gli stessi sono decaduti da tutti i trattamenti retributivi maturati durante l'esecuzione degli appalti relativi a navi consegnate prima del 3.1.2020, e pertanto la responsabilità di FINCANTIERI e Isolfin ex art. 29 è limitata ai trattamenti retributivi maturati dal 1.2.2019;

18. – è poi noto che in “tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro” (Cass. L., 28517/2019), ed altresì con “ esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con rapporto” (Cass. L., 23303/19); ancora con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016);

19. – la S.C. ha evidenziato quanto ai buoni pasto che “secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. 1 dicembre 1998,

n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 2010, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841). Nel caso di specie, manca una sua specifica previsione contrattuale tra gli elementi della retribuzione (artt. da 63 a 78 CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003), mentre l'art. 46 CCNL contiene una generica previsione delle modalità di fruizione dei pasti aziendali, con rinvio alla contrattazione aziendale per le più concrete applicazioni e l'art. 8 dell'accordo 19 novembre 2005 si limita ad una modulazione dell'importo in base al numero delle ore, senza alcuna più diretta disposizione al riguardo. Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruiti, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruiti che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura. Discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile orario di lavoro (ROL), che ha invece natura retributiva (qualificata indubbiamente tale anche da: Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546), per la sua coesenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (arg. anche da: Cass. 8 luglio 2008, n. 18707), nella flessibilità della sua modulazione, remunerata da una specifica indennità, specificamente compresa quale elemento (ulteriore) della retribuzione dagli artt. 63, p.to 1.2, lett. q) e 78 del CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003: sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire" (Cass. L., 10354/2016);

20. - recentemente è stato ribadito come debba essere esclusa dalla garanzia di cui all'art. 29 l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass.

13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298);

21. – pertanto è dovuta la retribuzione per il livello superiore con le incidenze su retribuzione per lavoro ordinario e straordinario (feriale, diurno, notturno, festivo), lavoro notturno, lavoro festivo; è dovuto l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL stante la chiara natura retributiva, 13 esima mensilità e TFR, sino al 30.6.2021

22. – non sono dovuti gli importi per ferie e permessi non goduti, né le mensilità dalla cessazione della prestazione lavorativa 30.6.2021 alla cessazione del rapporto di lavoro (ottobre e novembre 2021);

23. – quanto alla festività se con questo si intende il lavoro in giorno festivo lo stesso è dovuto, se si intende le festività non godute si tratta di somma non dovuta.

24. Quanto alla responsabilità ex art. 1676 c.c.:

25. - a mente di tale disposizione "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda";

26. - dunque l'azione di cui all' art. 1676 c.c. "riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la "ratio" della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto" (Cass. L., 33407/2019; 23489/2010);

27. – essa è riferibile unicamente al rapporto di subappalto e quindi al rapporto tra New World Service e Isolfin e deve condividersi che la responsabilità opera esclusivamente in relazione alle somme ancora dovute dal committente riferibili al periodo in cui i dipendenti dell'appaltatore abbiano prestato la propria opera, irrilevanti restando l'eventuale sussistenza di debiti del committente, al momento della presentazione della domanda, riferiti ad altri periodi o riferiti ad altre opere o ad altri servizi" (ex pluribus: Trib. Torino 15.09.1999, Trib. Torino 11.03.2005, Cass. 23489/2020).

28. Ciò posto deve concludersi come in dispositivo rimettendo la causa in istruttoria per i conteggi e per chiarire il credito residuo di Isolfin che appare dal doc. 3

pari essere pari ad € 468.005,60, chiarendo da subito che l'art. 1676 c.c. può coprire solo i crediti dei lavoratori relativi all'appalto al quale il debito della committente si riferisce e per l'attività lavorativa svolta, non per il periodo successivo alla cessazione dell'appalto.

29. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il giudice non definitivamente pronunciando così provvede:

1) Accertato e dichiarato che i ricorrenti hanno svolto sin dalle rispettive assunzioni mansioni inquadrabili nel 2° livello CNNL, condanna New World Service a corrispondere a H F € 13.842,79, a I S/ N € 17.907,68 e a K I A € 22.307,69 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

2) Condanna ex art. 29 d.lgs 276/2003 FINCANTIERI e Isolfin a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive per il livello superiore con le incidenze su retribuzione per lavoro ordinario e straordinario (feriale, diurno, notturno, festivo), lavoro notturno, lavoro festivo, ed altresì l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL, quanto ancora dovuto per 13esima mensilità e TFR, il lavoro festivo come indicato in parte motiva il tutto dal 1.2.2019 al 30.6.2021;

3) Rimette la causa in istruttoria come in parte motiva.

4) Spese al definitivo.

Venezia, all'udienza del 13/10/2022

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara



Tribunale di Venezia

Sezione Lavoro

Udienza ex art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20 conv. mod l. 77/20

Nella causa n. 25 /2022 RG

Successivamente oggi 13/10/2022 ad ore 10:40 anzi ore 11:20 innanzi all'Ufficio sottoscritto, nella causa sopra indicata, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. EDOARDO MONACO in sostituzione dell'Avvocato ZANARELLO EMANUELE, per ISOLFIN S.P.A. l'Avv. BISERNI CHRISTIAN e per FINCANTIERI S.P.A. l'Avvocato HANA AKAIKE noti all'ufficio.

Il verbale viene redatto senza l'assistenza del cancelliere, stante l'indisponibilità, con il consenso delle parti.

Il Giudice dà atto che l'udienza viene celebrata ai sensi dell'art. 221, co. 6 e 7, cit. e che il Giudice dal proprio Ufficio e i difensori dai propri rispettivi studi sono collegati da remoto con la piattaforma TEAMS.

I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alla precedente discussione, inoltre l'Avvocato AKAIKE richiama sentenza Tribunale di Ve, Sez. Lav. 549/22 RG in tema di decadenza.

Interpellati dal Giudice, i difensori concordano di essere esonerati dalla lettura della decisione e dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo TEAMS è avvenuto regolarmente. Chiuso ad ore 11:28

Al termine della discussione e dell'udienza il GL si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza NON definitiva con motivazione contestuale e rimette la causa in istruttoria con la seguente

ordinanza:

dispone

che i ricorrenti elaborino i conteggi in relazione a quanto dovuto da Isolfin e FINCANTIERI in base alla sentenza non definitiva (Condanna ex art. 29 d.lgs 276/2003 FINCANTIERI e Isolfin a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive per il livello superiore con le incidenze su retribuzione per lavoro ordinario e straordinario (feriale, diurno, notturno,



festivo), lavoro notturno, lavoro festivo, ed altresì l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL, quanto ancora dovuto per 13 esima mensilità e TFR, il lavoro festivo come indicato in parte motiva il tutto dal 1.2.2019 al 30.6.2021);
che Isolfin chiarisca il prospetto doc. 3

rinvia

la causa all'udienza del 19.1.2023 ore 09:40 con termine a parte ricorrente e a Isolfin sino al 10.12.2022 per il deposito rispettivamente i ricorrenti di conteggi e Isolfin di sintetiche note a chiarimenti, e termine a FINCANTIERI sino al 9.1.2023 per sintetiche repliche; mantiene l'udienza da remoto con il medesimo LINK.

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

(il verbale viene depositato in data odierna per un problema di firma)

